

Domande Cigo e Fis, Inps e ministero su posizioni diverse

AMMORTIZZATORI

Le istruzioni ufficiali dell'istituto non sono state modificate

**Antonino Cannioto
Giuseppe Maccarone**

Per la presentazione delle domande di Cigo e di assegno ordinario all'Inps, devono ritenersi valide le indicazioni contenute nel messaggio 2489/2020. Verso questa direzione fanno propendere sia l'assenza di un esplicito annullamento o variazione da parte della successiva circolare 84/2020, sia l'integrale richiamo alle citate indicazioni operato dall'istituto con il messaggio 2806/2020 (si veda il Sole 24 Ore del 15 luglio).

Se i datori di lavoro - avendo appurato che le iniziali nove settimane non sono state interamente fruito - vogliono chiedere il secondo blocco di cinque settimane possono, indifferentemente, aggiungere queste ultime al residuo delle prime nove, in un'unica domanda, oppure, se lo ritengono più opportuno, inoltrare distinte istanze: la prima a completamento delle iniziali nove e la seconda per le ulteriori cinque. Chi, in attesa della circolare 84, basandosi sui contenuti del messaggio 2489, ha presentato una sola domanda, non deve annullarla e presentarne altre due in sostituzione.

È doveroso precisare che il ministero del Lavoro, con una nota interna indirizzata all'Inps e successivamente resa pubblica, ha ritenuto necessario l'invio di istanze separate.

La modalità di inoltro delle domande non deve, tuttavia, essere confusa con i criteri di accesso al se-

rio, l'azienda deve aver interamente fruito delle prime 9. Una condizione, questa, insuperabile. Dunque, la liceità dell'accesso alle cinque settimane dipende solo dalla fruizione della prima tranche che in, genere, è di nove settimane, estesa a 22 per le aziende della zona rossa.

Per consentire ai datori di lavoro di eseguire la verifica del fruito e di comunicarla all'Inps, l'istituto ha predisposto 2 fogli Excel (il primo, per la Cigo, allegato al messaggio 2101/2020 e il secondo, per l'assegno ordinario erogato dai Fondi di solidarietà, allegato al messaggio 2806/2020). In entrambi i casi, l'obiettivo è comunicare che vi sono ancora periodi da fruito. Il controllo si esegue sui giorni di cassa effettivi, ricordando che anche una sola ora di ricorso all'ammortizzatore sociale equivale a una giornata.

Tuttavia l'Inps, pur in presenza di una finalità comune, ha voluto improntare i prospetti di calcolo partendo da posizioni antitetiche: nel primo (Cigo) si indicano i giorni fruiti mentre nel secondo (assegno ordinario) si evidenziano le giornate non utilizzate.

Ora i datori di lavoro e i loro consulenti devono affrettare le operazioni di accertamento dei periodi residui in quanto oggi va a scadenza la presentazione delle domande di Cigo/assegno ordinario relative a periodi iniziati a maggio. Si tratta di un termine atipico, previsto in via transitoria. A regime, infatti, le domande dovranno essere inviate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività; mentre le istanze riferite a sospensioni o riduzioni iniziate tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020 (se non già inviate

condo blocco previsti dalla legge. La norma, infatti, dispone che per richiedere le cinque settimane aggiuntive di Cigo o di assegno ordina-

in precedenza) avrebbero dovuto essere trasmesse, a pena di decadenza, entro il 15 luglio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA